

COMUNE DI LAZZATE

Provincia di Milano



Regolamento comunale per la disciplina delle affissioni dei manifesti da parte delle locali associazioni, gruppi organizzati, partiti politici e società sportive

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 68 del 31.10.1996

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 107 del 22.12.1999

Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 27.05.2004

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 27.03.2008

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di affissione dei manifesti delle locali associazioni culturali, di volontariato, gruppi organizzati, partiti politici e società sportive presenti sul territorio comunale, volti a pubblicizzare gli stessi soggetti e/o loro iniziative prive di scopo di lucro, ai sensi del capitolato d'oneri approvato con atto del Consiglio Comunale n° 17 in data 15.03.1996.

Per iniziative si intendono manifestazioni di qualsiasi tipo (a livello locale, nazionale) e non mera pubblicizzazione di personaggi politici e/o candidati. E' proibito fornire indicazione diretta di voto.

ARTICOLO 2

L'affissione dei manifesti dei soggetti indicati nel precedente articolo sarà concessa in regime di esenzione totale dell'applicazione dei diritti sulle pubbliche affissioni.

All'affissione provvederanno direttamente, con personale e mezzi e a proprie spese, i soggetti sopra indicati.

Le affissioni predette saranno comunque assoggettate all'ordinario regime di imposta sulla pubblicità, qualora contengano messaggi pubblicitari commerciali (art. 5 D.Lgs. 507/93).

ARTICOLO 3

L'affissione dei manifesti è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione che gli interessati dovranno ottenere preventivamente inoltrando all'ufficio tributi domanda scritta unitamente ad un fac-simile del manifesto.

Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, che l'iniziativa promossa non ha alcun fine di lucro.

L'ufficio competente fornirà il proprio assenso entro i giorni successivi lavorativi in orario di apertura al pubblico e comunque non prima di 24 ore dalla presentazione della richiesta, apponendo un visto sul fac-simile del manifesto, o in caso di risposta negativa, inviterà l'interessato ad apportare al manifesto le modifiche richieste.

Compete infatti all'ufficio tributi verificare che il contenuto del manifesto sia lesivo del decoro e della moralità pubblica.

L'ufficio annoterà in ordine cronologico in apposito registro tutte le richieste pervenute con i relativi periodi di inizio e scadenza delle affissioni.

Nel caso in cui più associazioni facciano richiesta di affissione di manifesti per lo stesso periodo, gli spazi verranno ripartiti proporzionalmente.

ARTICOLO 4

Il periodo di affissione di ogni manifesto non potrà superare il termine di dieci giorni, conteggiando a tal fine anche il giorno in cui è stata eseguita l'affissione.

In ogni caso il manifesto non potrà rimanere affisso oltre l'eventuale termine di scadenza della manifestazione previsto nel manifesto stesso.

ARTICOLO 5

In periodo di campagna elettorale è vietata l'affissione di manifesti da parte dei gruppi o partiti politici e dei loro fiancheggiatori (L. 212/56).

ARTICOLO 6

Ai sensi dell'articolo 15 del capitolato d'oneri sopracitato, sono messi a disposizione per l'affissione dei manifesti oggetto del presente regolamento n° 10 (dieci) impianti sociale non economici aventi misura mt. 1,40 x 1,00.

Detti impianti sono ubicati nelle seguenti zone:

1. Piazza Lombardia
2. Via Silvio Pellico
3. Via C. Vago
4. Via Torino
5. Via Vittorio Veneto 68 (incrocio Via Masino)
6. Via Aldo Moro 13
7. Via De Gasperi (fondo strada)
8. Via Via Vittorio Emanuele 54
9. Via Trento e Trieste
10. Via Misentasca

Al fine di consentire un'utilizzazione razionale degli impianti, l'affissione dei manifesti sarà consentita sino ad un formato massimo di cm. 70 x 100.

ARTICOLO 7

Il Comune vigilerà a mezzo del servizio di Polizia Municipale affinché i manifesti di cui al presente regolamento siano correttamente affissi sugli impianti previsti e rechino il visto dell'ufficio competente all'autorizzazione all'affissione.

Le violazioni di cui alle presenti disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa, per la cui applicazione si fa riferimento all'art. 70 del vigente regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 93 in data 22.12.1994.